

## **TI\_GERICHTE 32.2015.68 vom 29. Mai 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-05-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2015.68](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2015.68)

FR: TI\_GERICHTE 32.2015.68 du 29 mai 2015

IT: TI\_GERICHTE 32.2015.68 del 29 maggio 2015

### **Regeste**

Corretta la decisione emessa dall'Ufficio AI prima della risposta di causa, con la quale, annullata la decisione di soppressione della rendita impugnata, l'amministrazione ha ridotto ad 1/4 la precedente rendita intera di invalidità riconosciuta all'assicurato

### **Erwägungen**

#### **E. 6**

febbraio 2015 – il quale, a sua volta, si era basato sulla comunicazione del 21 ottobre 2013, con la quale il datore di lavoro dell'interessato aveva indicato che il salario mensile sarebbe passato da fr. 5'356.00 (2008) a fr. 5'622.75 (2013) - ha tenuto conto di un importo (2013) di fr. 73'095.75 (doc. IV/1). Al riguardo, il TCA rileva che, pur non essendo stato il reddito da valido oggetto di contestazione da parte del patrocinatore del ricorrente, dalla documentazione agli atti emerge che, con comunicazione del 1° aprile 2014, la ditta \_\_\_\_\_, rispondendo ad una esplicita richiesta dell'Ufficio AI volta a stabilire quale sarebbe stato il salario dell'interessato quale camionista/gruista nel 2012 e nel 2013 senza l'insorgenza del danno alla salute (cfr. doc. 186-2), ha indicato che “possiamo stimare uno stipendio lordo di fr. 76'500.00 per l'anno 2012 e di fr. 77'100.00 per l'anno 2013. Oltre al salario avrebbe inoltre percepito l'indennità di trasferta per fr. 246.40 e l'indennità pasti di fr. 75.00 al giorno per i giorni fuori cantone” (doc. 186-1). In un'ulteriore annotazione del 2 aprile 2014, il funzionario AI incaricato ha indicato di avere ricontattato il datore di lavoro dell'assicurato al fine di ottenere delle precisazioni a proposito dell'indennità di trasferta e dell'indennità pasti, osservando che “la sig.ra \_\_\_\_\_ mi ha comunicato che i primi fr. 2'200.- dell'indennità trasferta non sono soggetti ad AVS mentre il rimanente sì. Per quanto concerne invece le indennità pasti vengono assoggettati fr. 40.- al giorno sui fr. 75.- ricevuti”. Alla luce di queste considerazioni, il funzionario incaricato ha quindi quantificato in fr. 77'256.80 il reddito da valido 2012, così calcolati: " reddito base = 76'500 indennità trasferte = (246.40 x 12) - 2'200 = 756.80 indennità pasti non quantificabile e se attività lavorativa svolta in Ticino nulla quindi si ritiene corretto = 0 Totale reddito da valido 2012 = (fr. 76'500 + 756.80) = fr. 77'256.80” (Doc. 187-1) Questo Tribunale rileva che questo importo di fr. 77'256.80 è stato utilizzato quale ammontare del reddito da valido dall'Ufficio AI nel progetto di decisione del 5 dicembre 2014 (cfr. doc. 203-2), ma – sorprendentemente – non più nella decisione del 18 marzo 2015 (doc. 217), né in quella successiva, qui impugnata, del 29 maggio 2015 (doc. IV/1), nelle quali è stato, invece, rimpiazzato con il dato di fr. 73'095.75 utilizzato nella decisione del 6 febbraio 2015 emessa in ambito LAINF. Il TCA rileva, inoltre e soprattutto, che in una ancora più recente comunicazione, datata 16 novembre 2015, trasmessa all'assicuratore LAINF, la stessa ditta \_\_\_\_\_ ha precisato che in assenza del danno alla salute l'assicurato avrebbe percepito fr. 75'000.00 nel 2013 e 76'000.00 nel 2014 e nel 2015 (doc. 675 incarto LAINF 35.2016.4).

Alla luce di quest'ultima risposta, nella decisione su opposizione del 25 novembre 2015, l'assicuratore LAINF ha quindi proceduto al calcolo del grado di invalidità dell'interessato sostituendo l'importo di fr. 73'095.75 utilizzato nella decisione del 6 febbraio 2015 quale reddito da valido (2013), con l'ammontare di fr. 75'000 indicato, da ultimo, dal datore di lavoro in data 16 novembre 2015 (doc. A1 incarto LAINF 35.2016.4). Visto quanto appena esposto, il TCA non può, dunque, concordare con il reddito da valido preso in considerazione dall'Ufficio AI nella decisione qui impugnata, ma ritiene corretto utilizzare il medesimo importo di cui si è servito l'assicuratore LAINF, secondo le più aggiornate indicazioni fornite dal datore di lavoro, nella decisione su opposizione del 25 novembre 2015, confermata da questo Tribunale con STCA 35.2016.4 del 16 marzo 2016, consid. 2.6.. 2.8.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). L'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006). In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che "(...) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (...)". In un'altra sentenza 8C\_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l'adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media ("deutliche Abweichung"). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007). La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C\_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF

135 V 297, ha ricordato che: " 3.3 In una recente sentenza 8C\_652/2008 dell'8 maggio 2009 (nдр: cfr. DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali." In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'210.--. Riportando questo dato su 41.7 ore ( cfr. dati pubblicati sul sito web dell'UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C\_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare in +0.8% per il 2013 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell'UFS), si ottiene, per il 2013, un reddito annuo di fr. 65'633.30. Da notare, per inciso, che nella decisione qui impugnata del 29 maggio 2015 l'Ufficio AI ha ancora tenuto conto dei dati statistici risultanti dalla tabella TA1 2010, adeguandoli al 2013 e ad un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore , ottenendo un salario medio ipotetico da invalido annuo di fr. 62'844 (cfr. doc. IV/1). L'assicuratore LAINF, per contro, nella decisione su opposizione del 25 novembre 2015, ha proceduto ad un analogo adeguamento al 2013, ma partendo dai dati statistici più recenti risultanti dalla Tabella TA1 2012. In una sentenza 8C\_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare, l'edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna). Alla luce delle pronunzie succitate, il TCA non vede alcuna valida ragione che gli impedisca di stabilire il reddito da invalido facendo capo all'edizione 2012 della Tabella TA1, considerato pure che, secondo la giurisprudenza, sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C\_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4). Del resto, in sede ricorsuale il patrocinatore del ricorrente ha contestato gli aspetti economici, facendo riferimento proprio ai dati statistici della Tabella TA1 2012 attualizzati al 2013 utilizzati dall'assicuratore LAINF e non ha quelli usati dall'Ufficio AI (cfr. doc. I). Va, comunque, rilevato che, in ogni caso, anche partendo dai dati statistici di cui alla Tabella TA1 2010, poi aggiornati, il risultato finale (diritto ad un quarto di rendita) non cambia (cfr. consid. 2.8.4. in fine). L'assicurato, quale camionista/gruista, avrebbe guadagnato nel 2013 fr. 75'000 / anno per un'occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.8.1.). Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente (pari a fr. 73'562.75, cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 "costruzioni", livello di qualifica 2, fr. 5'874.-- X 12 mesi = 70'488.-- riportato su 41.5 ore e aggiornato al

2013), motivo per il quale non vi è spazio per una decurtazione a titolo di gap salariale, come del resto indicato dall'assicuratore LAINF nella decisione del 6 febbraio 2015 (doc. 209-1), ripresa dall'Ufficio AI (doc. A1 e doc. IV/1). Le contestazioni del patrocinatore del ricorrente in merito all'utilizzo, nella determinazione del gap salariale, dei dati statistici afferenti al livello 2 (concernente, come risulta dalla Tabella TA1 2012, "attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l'elaborazione di dati e l'amministrazione, l'utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza, i trasporti"), anziché del livello di competenza inferiore (ora corrispondente al livello 1: "attività semplici di tipo fisico o manuale"), del settore 41-43 "costruzioni", sono quindi del tutto superflue, ritenuto che non vi sarebbe spazio per un gap salariale, a maggior ragione, neppure volendo fare capo ai dati statistici del livello richiesto dall'avv. RA 1, di ammontare inferiore. Ritenuto che, come visto in precedenza, da un punto di vista medico, l'assicurato può esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, ma con una riduzione del rendimento del 22%, il reddito statistico citato va ridotto del 22% e ammonta a fr. 51'194 ( fr. 65'633.30 ridotti del 22% ).

2.8.3. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "... di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). In una sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un'attività adeguata in misura del 60%. La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall'assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%). In un'altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell'impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% . In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando: " Su quest'ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l'impressione di una prassi non sempre coerente. A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l'età dell'assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l'età di per sé non influisce sul livello retributivo. Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, "en regard de l'âge de l'assuré et des limitations résultant de l'atteinte à sa santé" (la sottolineatura è del redattore). In un'altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l'Alta Corte non ha ritenuto che l'età

costituisse un fattore di riduzione. Del resto, con riferimento all'art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un'età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b). Al fine di garantire l'uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni. Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%. Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l'esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l'assicurato anche nell'esercizio di un'attività sostitutiva, può comunque giustificare l'applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall'amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute). La presenza cumulativa di più fattori legittima l'applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3). Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.) 2.8.4. In concreto, nella decisione del 29 maggio 2015, l'amministrazione, accogliendo parzialmente le contestazioni sollevate dall'avv. RA 1 contro la decisione del 18 marzo 2015 nella quale l'amministrazione aveva applicato al reddito da invalido unicamente una riduzione dell'8% per attività leggere, ha portato al 10% la percentuale di riduzione per attività leggere (doc. IV/1). Il patrocinatore del ricorrente ha contestato anche tale percentuale di riduzione applicata dall'Ufficio AI, chiedendo che la stessa venga portata al 20% così come riconosciuto dall'assicuratore LAINF a titolo di "deduzione sociale" (cfr. doc. 334-2 incarto LAINF 209-2 e 209-2 incarto AI). Nelle osservazioni del 6 luglio 2015, al riguardo, l'Ufficio AI ha spiegato i motivi per i quali, a suo parere, la percentuale del 20% riconosciuta in ambito LAINF è eccessiva, concludendo che, comunque, anche volendola prendere in considerazione, il risultato finale non cambierebbe. L'amministrazione si è, infatti, così espressa: " (...) Nello specifico, l'amministrazione ha arrotondato la riduzione dell'8% per attività leggere operata in occasione della precedente decisione al 10%, in virtù della relativa giurisprudenza del Tribunale federale, ritenendo che non vi fossero altri fattori entranti in linea di conto. Nella decisione del 29.05.2015 l'UAI spiega inoltre il motivo per cui non è più stata presa in considerazione la riduzione del 10% per altri fattori che era stata applicata nel progetto di decisione del 5 dicembre 2014. Tale modifica si spiega con il fatto

che la riduzione del rendimento del 22% per motivi medici comprende già le maggiori pause che l'assicurato deve effettuare durante l'attività lavorativa, ossia 20 minuti ogni 2 ore, come calcolato dalla \_\_\_\_\_, pertanto non si giustifica un'ulteriore riduzione al reddito da invalido per tale fattore. Nemmeno entrano in gioco i fattori di riduzione inerenti l'età, gli anni di servizio, la nazionalità ed il permesso di soggiorno, né per il tasso d'occupazione (attività a tempo parziale) poiché l'assicurato risulta abile al 100% con una riduzione del rendimento. Tuttavia, si osserva che nemmeno volendo applicare la riduzione richiesta dal ricorrente del 20%, che risulta comunque decisamente troppo elevata, si otterrebbe il diritto ad una rendita maggiore. Si rileva infatti che anche volendosi allineare completamente con il calcolo effettuato dalla \_\_\_\_\_, il diritto alla rendita non muterebbe, in quanto il grado determinato dalla \_\_\_\_\_ è pari al 43%." (Doc. X) In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75. L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa: " Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)." Chiamato a pronunciarsi, il TCA rileva che effettivamente, come indicato dall'Ufficio AI nelle osservazioni del 6 luglio 2015, nel caso di specie la riduzione del rendimento del 22% stabilita per motivi medici tiene già conto delle maggiori pause che l'assicurato necessita nel corso dello svolgimento della propria attività lavorativa, motivo per il quale non si giustifica di considerare tale circostanza al momento della determinazione della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido. Del resto, ciò è stato sottolineato dall'Alta Corte in una sentenza 8C\_163/2015 del 16 giugno 2015, nella quale ha rilevato che non è possibile, nel momento in cui si valuta l'entità della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico e inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista. Nella sentenza 8C\_163/2015 del 16 giugno 2015, infatti, la nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che: " (...) 3.2.2. Bestehen über das ärztlich beschriebene Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C\_260/2011 vom 25. Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit

enthaltene gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des leidensbedingten Abzuges einfließen können, weil damit ein- und derselbe Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B. \_\_\_\_\_ die Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten Erwerbstätigkeit in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der (mehrfachen) Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass die Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten könnte. Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass kein triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen, zumal auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag, welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht berücksichtigt hätte." Inoltre, il TCA rileva che è a ragione che l'Ufficio AI, nella nuova decisione del 29 maggio 2015, nel rispetto della giurisprudenza federale e cantonale in materia, ha innalzato dall'8% al 10% la percentuale di riduzione accordata per attività leggera (cfr. STF 9C\_179/2013, la quale ha confermato la STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013). Quanto alla questione a sapere se, nel caso di specie, la riduzione del 20% applicata dall'assicuratore LAINF sia "troppo elevata" come indicato dall'Ufficio AI, oppure no, alla luce delle particolarità del caso di specie, il TCA ritiene che la questione possa rimanere aperta, visto che in ogni caso, come espressamente indicato dall'amministrazione stessa nelle osservazioni del 6 luglio 2015 sopra riprodotte (doc. X), anche se si volesse applicare, come richiesto dal legale dell'assicurato, la riduzione del 20%, non sarebbe possibile assegnare all'insorgente una rendita di invalidità superiore al quarto di rendita attribuitagli dall'amministrazione. Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2013, partendo da un salario da invalido di fr. 65'633.30, ritenuta un'esigibilità dal profilo medico del 100% ma con una riduzione del rendimento del 22% e ammettendo, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione richiesta dal legale del ricorrente del 20%, il reddito ipotetico dell'insorgente ammonterebbe, quindi, a fr. 40'955.20. Confrontando ora questo dato con l'ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 75'000 (consid. 2.8.1.), risulta un grado di invalidità del 45.39% arrotondato al 45% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita di invalidità, come calcolato dall'amministrazione. Ad un'analoga conclusione si giungerebbe anche partendo da un reddito da invalido di fr. 62'844, come fatto dall'Ufficio AI nella decisione qui impugnata sulla base dei dati statistici relativi alla Tabella TA1 2010. Infatti, apportando le riduzioni del 22% per motivi medici e, per assurdo, del 20% per altri motivi, si otterrebbe un reddito ipotetico di fr. 39'214.70 il quale, paragonato con il reddito da valido di fr. 75'000, porterebbe ad un grado di invalidità del 47.70%. 2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C\_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C\_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato ricorrente.

## **E. 16**

giugno 2015, nella quale ha rilevato che non è possibile, nel momento in cui si valuta l'entità della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico e inclusa nella

valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista.

Nella sentenza 8C\_163/2015 del 16 giugno 2015, infatti, la nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:

"()

3.2.2. Bestehen über das ärztlich beschriebene Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C\_260/2011 vom 25. Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des leidensbedingten Abzuges einfließen können, weil damit ein- und derselbe Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B. \_\_\_\_\_ die Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten Erwerbstätigkeit in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der (mehrfachen) Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass die Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten könnte. Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass kein triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen, zumal auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag, welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht berücksichtigt hätte. ■

Inoltre, il TCA rileva che è a ragione che l'Ufficio AI, nella nuova decisione del 29 maggio 2015, nel rispetto della giurisprudenza federale e cantonale in materia, ha innalzato dall'8% al 10% la percentuale di riduzione accordata per attività leggera (cfr. STF 9C\_179/2013, la quale ha confermato la STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.